

ABCDEI
DIRITTI

LE GUIDE DELL'ESPERTO



AbcDeiDiritti



www.abcdeidiritti.it



www.fpcgil.it

SPECIALE PENSIONI

**Ape sociale - Pensione anticipata lavoratori precoci -
Pensione anticipata lavori usuranti**



a cura di **Antonio Marchini**

INDICE

APE SOCIALE

- [AMBITO DI APPLICAZIONE](#)
- [CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE AL BENEFICIO DELL'APE](#)
- [CATEGORIE AMMESSE ALL'APE SOCIALE](#)
- [REQUISITO CONTRIBUTIVO](#)
- [MISURA DELL'APE](#)
- [LA TASSAZIONE](#)
- [DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALL'APE SOCIALE](#)
- [DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO](#)
- [ATTIVITÀ GRAVOSE SVOLTE PRESSO DIVERSI DATORI DI LAVORO](#)
- [COMUNICAZIONI DELL'INPS](#)
- [MONITORAGGIO E CRITERI DI ORDINAMENTO DELLE DOMANDE](#)
- [CRITERI PER STABILIRE LA GRADUATORIA](#)
- [DECORRENZA E DURATA](#)
- [INCOMPATIBILITÀ, CUMULABILITÀ E DECADENZA](#)
- [APE E ATTIVITÀ LAVORATIVA](#)
- [RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DI ANNULLAMENTO, DI RIGETTO E REVOCA](#)
- [PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO O DI FINE RAPPORTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI](#)

LAVORATORI PRECOCI

- [DESTINATARI](#)
- [REQUISITO DI PRECOCE](#)
- [REQUISITO DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA](#)
- [ALTRI BENEFICI](#)
- [INCOMPATIBILITÀ](#)
- [DOMANDA ALL'INPS](#)
- [TEMPISTICA](#)
- [TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA](#)
- [CATEGORIE INTERESSATE - TABELLA 1](#)
- [CRITICITÀ E PROPOSTE CGIL CISL UIL](#)

LAVORI USURANTI

- [LA PLATEA DEI BENEFICIARI](#)
- [IL BENEFICIO PENSIONISTICO: LE QUOTE 'ANTICIPATE' DEGLI ADDETTI A MANSIONI USURANTI](#)
- [QUOTE IN VIGORE FINO AL 2026](#)
- [CRITERI DI ACCESSO](#)



APE SOCIALE

Dal 17/06/2017, data di entrata in vigore del DPCM attuativo, è entrata in vigore la possibilità di pensionamento anticipato sociale, cosiddetto **APE SOCIALE**; sono ora disponibili le procedure per la presentazione online di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio di APE sociale.



AMBITO DI APPLICAZIONE

Possono fruire dell'APE SOCIALE, i residenti in Italia iscritti

- Nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO INPS)
- Nelle forme sostitutive ed esclusive (Ad esempio, i dipendenti pubblici)
- Alla gestione dei lavoratori autonomi
- Alla gestione separata (Ad esempio, co.co.pro)



CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE

- aver compiuto una età anagrafica minima di 63 anni purché inferiore a 66 anni e 7 mesi (per il biennio 2017-2018);
- avere una anzianità contributiva minima di 30/36 anni;
- appartenere ad una delle 4 categorie previste dalla norma di seguito illustrate;
- aver cessato qualsiasi attività lavorativa (da lavoro dipendente, autonomo, parasubordinato) svolta in Italia all'estero;
- essere residente in Italia;
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto in Italia e all'estero;
- non essere titolare di ammortizzatore sociale (Naspi, ASDI, Indennità di mobilità, Indennizzo per cessazione attività commerciale)



CATEGORIE AMMESSE ALL'APE SOCIALE

L'indennità può essere chiesta dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, che hanno compiuto 63 anni di età, possiedono un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e si trovano, in una delle seguenti condizioni:

1° Categoria

in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 150/2015, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (art. 7 della legge 604/1966) e che hanno concluso da almeno 3 mesi di fruizione dell'intera prestazione per la disoccupazione

Non rientrano, quindi, i disoccupati per scadenza di un contratto a termine.

Come abbiamo chiarito nella circolare n° 505/17 a commento del decreto, confermiamo che i lavoratori con contratto a tempo determinato non possono accedere al beneficio di APE sociale quando la cessazione coincida con la scadenza del termine.

Riteniamo tuttavia che l'eventuale anticipazione del termine per una delle cause su esposte consenta l'accesso alla prestazione alle condizioni previste.

Per prestazioni di disoccupazione deve intendersi, oltre che l'indennità NASPI anche l'indennità di mobilità.

L'INPS ha chiarito che verificherà lo status di disoccupato di cui all'art. 19 comma 1 del decreto legislativo 150 del 2015, tramite la consultazione della permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l'impiego.

È opportuno, quindi, occorre far verificare all'interessato la permanenza dell'iscrizione.

DISOCCUPAZIONE

I beneficiari dell'ASDI al momento della richiesta di riconoscimento delle condizioni, potranno accedere all'APE sociale al termine della fruizione dell'ASDI, sempreché ne abbiano goduto per almeno tre mesi.

È possibile che l'ASDI abbia una durata inferiore a tre mesi, nel qual caso devono comunque trascorrere tre mesi dalla fine della percezione della indennità di Naspi.

2° Categoria

assistono, al momento della richiesta di riconoscimento delle condizioni dell'APE, da almeno 6 mesi il coniuge, la persona in unione civile o parente di primo grado, convivente con handicap grave (art. 3, comma 3, della legge 104/1992) a prescindere dall'aver utilizzato o meno i congedi previsti. Per una determinata persona con handicap è possibile conseguire una sola APE social

Pertanto, non essendo necessario aver fruito di permessi o congedi, possono quindi essere ammessi al beneficio anche soggetti non occupati, lavoratori domestici, lavoratori a domicilio, lavoratori autonomi e anche lavoratori iscritti alla gestione separata.

3° Categoria

riconosciuti invalidi civili in misura di almeno 74%.

Anche in questo caso la condizione di invalido deve sussistere alla data della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE.

Possono, come per la precedente condizione, essere ammessi al beneficio anche soggetti non occupati, lavoratori domestici, lavoratori a domicilio, lavoratori autonomi e anche lavoratori iscritti alla gestione separata.

4° Categoria

È invece previsto un'anzianità contributiva di almeno 36 anni per:

Lavoratori impegnati in attività particolarmente difficili e rischiose (All. A DPCM 88/2017).

L'indennità spetta anche alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti che hanno compiuto 63 anni di età, possiedono 36 anni di contribuzione e, che, al momento della decorrenza dell'APE sociale, svolgono o abbiano svolto in Italia, da almeno 6 anni in via continuativa – ovvero svolgono da almeno 6 anni negli ultimi 7 anni antecedenti la decorrenza dell'indennità - consentita una interruzione non superiore a 12 mesi - una delle attività lavorative particolarmente difficili e rischiose espressamente elencate nell'allegato A annesso al decreto n. 88 del 23 maggio 2017:

- professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere e con lavoro organizzato in turni
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- operatori ecologici e altri raccoglitori di rifiuti separati
- facchini addetti allo spostamento merci ed assimilati
- Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

(Livello di tariffa INAIL non inferiore a 17 per mille)

Per quanto riguarda la ricerca dei 6 anni negli ultimi 7 precedenti la decorrenza dell'APE Sociale, del periodo di lavoro in attività difficili e rischiose, sono ammessi per l'interruzione della suddetta attività i periodi di svolgimento di attività diverse, i periodi di inoccupazione, i periodi coperti da contribuzione volontaria e da contribuzione figurativa per disoccupazione.

Il periodo massimo di interruzione dei 12 mesi può essere frazionato oppure può collocarsi interamente nell'anno precedente la decorrenza dell'indennità di APE Sociale.

REQUISITO CONTRIBUTIVO

Ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva (30/36 anni) si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, presso le gestioni destinatarie della normativa sull'APE. Ai fini del diritto, i periodi coincidenti vengono considerati solo una volta.

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo dei 30/36 anni, l'INPS non tiene conto di eventuali maggiorazioni di cui il richiedente potrebbe beneficiare all'atto del pensionamento, ad esempio maggiorazioni invalidi, non vedenti, maggiorazioni per servizio, aumenti di valutazione, ecc. La motivazione addotta dall'Istituto è che il trattamento di APE sociale non costituisce trattamento pensionistico ma ha natura assistenziale.

La norma considera utile tutta la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo.


L'INPS esclude la possibilità di perfezionare il requisito contributivo totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia.



In presenza di contribuzione accreditata in più gestioni assicurative (tra quelle ricomprese nell'APE sociale) il requisito contributivo di 30/36 anni può essere completato attraverso "la sommatoria" dei vari spezzoni contributivi.



MISURA DELL'APE



L'indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità, ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio; **tuttavia non può superare € 1.500 lorde mensili e non è soggetta a rivalutazione né integrazione al trattamento minimo.**

Nel caso di soggetto con contribuzione in più gestioni, il calcolo dell'APE sociale è effettuato in pro-quota per ciascun fondo, in rapporto ai propri periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. In tal caso l'importo dell'APE è dato dalla sommatoria dei singoli pro-quota e verrà erogato nel limite su indicato.

Dal calcolo sono esclusi i periodi maturati presso le casse libero professionali non destinatarie delle disposizioni in esame.

Durante il godimento dell'indennità non spetta contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto a pensione.

L'indennità non è reversibile ai superstiti e cessa in caso di decesso del titolare.

Inoltre sull'indennità non spettano gli assegni al nucleo familiare.

L'indennità è riconosciuta a domanda, nel limite delle risorse previste per ogni anno dalla legge di bilancio 2017.



LA TASSAZIONE



L'Ape Sociale sarà soggetto a tassazione ordinaria IRPEF.

In riferimento alle detrazioni spettanti, la prima interpretazione suffragata da INPS, più aderente alla normativa fiscale e più vantaggiosa per i suoi fruitori, assimila la sua natura alla indennità di disoccupazione, qualificando l'Ape quale reddito percepito in sostituzione di redditi da lavoro dipendente. Analogamente a quanto già chiarito dalla Agenzia delle Entrate questa interpretazione darà conseguentemente diritto alla fruizione delle Detrazioni da Lavoro Dipendente e del Bonus Renzi.



Di seguito uno schema riepilogativo del massimo valore lordo e netto della indennità Ape Sociale (1500 euro mensili) in questo scenario.

VOCE	€
Reddito Annuo Lordo	18.000
Irpef Lorda	4.260
Addizionale Regionale Lazio	359,4
Addizionale Comunale Roma	162
Detrazione Lavoro Dipendente	1.429
Bonus Renzi	960
Netto Annuo	15.607,6
Netto Mensile	1.300,63

Vediamo la differenza nel caso in cui l'APE SOCIALE fosse stato assimilato alla pensione.

VOCE	€
Reddito Annuo Lordo	18.000
Irpef Lorda	4.260
Addizionale Regionale Lazio	359,4
Addizionale Comunale Roma	162
Detrazione Pensione	1199,72
Netto Annuo	14.518,2
Netto Mensile	1209,8

L'Ape Sociale sarà soggetto a tassazione ordinaria IRPEF.

In riferimento alle detrazioni spettanti, la prima interpretazione suffragata da INPS, più aderente alla normativa fiscale e più vantaggiosa per i suoi fruitori, assimila la sua natura alla indennità di disoccupazione, qualificando l'Ape quale reddito percepito in sostituzione di redditi da lavoro dipendente. Analogamente a quanto già chiarito dalla Agenzia delle Entrate questa interpretazione darà conseguentemente diritto alla fruizione delle Detrazioni da Lavoro Dipendente e del Bonus Renzi.

Di seguito uno schema riepilogativo del massimo valore lordo e netto della indennità Ape Sociale (1500 euro mensili) in questo scenario.

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALL'APE SOCIALE

Il lavoratore deve innanzitutto presentare la domanda per il riconoscimento delle condizioni alla sede INPS di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di ricezione. Coloro che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31 dicembre 2017 nelle condizioni per fruire dell'APE sociale devono presentare tale domanda entro il 15 luglio 2017.

I soggetti che perfezioneranno i requisiti e le condizioni nel corso dell'anno 2018 dovranno presentare la domanda entro il 31 marzo 2018.

È possibile presentare le domande dopo tali date (15.7.2017 e 31.3.2018), e comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

Queste istanze saranno prese in considerazione esclusivamente se dall'esito del monitoraggio residueranno risorse finanziarie.

Le condizioni per l'accesso all'APE sociale devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda per il riconoscimento delle condizioni, ad eccezione del requisito anagrafico (63 anni), dell'anzianità contributiva (30/36 anni), dei 3 mesi trascorsi dalla conclusione della prestazione di disoccupazione e del periodo di svolgimento dell'attività lavorativa difficoltosa e rischiosa (6 anni negli ultimi 7), che devono comunque essere maturati entro la fine dell'anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.

La domanda di APE sociale va inviata in modalità esclusivamente telematica.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO

L'interessato al beneficio in argomento deve presentare, unitamente alla domanda, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni, e/o allegare alla domanda la documentazione attestante il proprio status circa la sussistenza, al momento della domanda o comunque il realizzarsi entro la fine dell'anno delle condizioni previste per il riconoscimento dell'accesso al beneficio dell'APE Sociale.

Soggetto in stato di disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (art. 7 della legge 604/1966)

In questo caso l'interessato deve:

- se licenziato, allegare lettera di licenziamento e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- se dimesso, allegare la lettera di dimissioni per giusta causa e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- se cessato per risoluzione consensuale, allegare il verbale di accordo stipulato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;



- se operaio agricolo, deve allegare la documentazione probatoria richiamata nei precedenti punti, a seconda della fattispecie in cui rientra, e deve indicare da quanto tempo ha cessato il rapporto di lavoro;

Soggetto che assiste portatore di handicap grave (riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92)

In tale caso, il richiedente deve compilare nel modello di domanda un'autodichiarazione in cui afferma di assistere, precisando da quale data presta assistenza, uno dei soggetti indicati dal decreto (coniuge, persona con la stessa legata da unione civile, parente di primo grado) e di convivere, precisando da quale data, con il medesimo portatore di handicap, riportare i dati anagrafici dell'assistito ed allegare il verbale rilasciato dalla commissione medica attestante l'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Soggetto riconosciuto invalido civile in misura almeno pari al 74%

Il richiedente deve riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell'invalidità civile, nonché allegare il relativo verbale.

Soggetti che svolgano attività gravose da almeno sei anni, in via continuativa di cui all'Allegato E alla legge 232/2016 (articolo 3, comma 1 lett. d) del D.P.C.M.) e come esplicitato nell'allegato A del DPCM

Con riguardo alle condizioni relative allo svolgimento in via continuativa di una o più delle attività lavorative "gravose" ammesse a beneficio – il richiedente deve, in primo luogo, farsi rilasciare una attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall'INPS reperibile on line sul sito dell'INPS nella sezione "tutti i moduli". Codice AP116 per il settore pubblico/privato e codice AP117 per lavoratore domestico.

Nella suddetta dichiarazione il datore di lavoro (azienda/Pubblica amministrazione/ privato) deve attestare i periodi di lavoro prestato dal richiedente il beneficio, alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative di cui all'allegato A, lettere da a) a e), g) e da i) a m), l'applicazione da parte dell'azienda delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.

Deve inoltre allegare:

- il contratto di lavoro o una busta paga;
- la dichiarazione del datore di lavoro.

Il lavoratore che ha svolto nel tempo una o più attività gravose presso diversi datori di lavoro dovrà produrre un'attestazione per ogni datore di lavoro coinvolto nonché i relativi contratti di lavoro o buste paga. I periodi così attestati verranno tutti valutati ai fini della sussistenza dei 6 anni continuativi.



ATTIVITÀ GRAVOSE SVOLTE PRESSO DIVERSI DATORI DI LAVORO

Ove il soggetto abbia svolto nel tempo una o più attività gravose tra quelle indicate nell'allegato A del D.P.C.M., presso diversi datori di lavoro, dovrà produrre un'attestazione per ogni datore coinvolto nonché i relativi contratti di lavoro o buste paga.

I periodi così attestati verranno tutti valutati ai fini della sussistenza dei sei anni continuativi.



COMUNICAZIONI DELL'INPS

A seguito della domanda di riconoscimento delle condizioni, l'INPS comunicherà all'interessato **entro il 15 ottobre 2017** (per l'anno corrente) ed **entro il 30 giugno 2018** (per il prossimo anno) il:

- riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile, **qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni** e verificata la relativa copertura finanziaria dall'esito del monitoraggio
- riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza dell'APE sociale in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria. In tal caso la prima data utile per l'accesso all'APE sociale verrà comunicata successivamente all'esito del monitoraggio;
- rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.

L'INPS, inoltre, comunicherà agli interessati entro il 31 dicembre di ciascun anno l'esito delle domande di riconoscimento presentate successivamente (dopo il 15.7.2017 e il 31.3.2018) ed entro il 30 novembre.

Il decreto prevede che le condizioni sussistano non solo alla data della domanda del loro riconoscimento, ma anche alla prima decorrenza utile del beneficio dell'APE.

MONITORAGGIO E CRITERI DI ORDINAMENTO DELLE DOMANDE

Il monitoraggio delle domande positivamente certificate è effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia e, a parità di requisito, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.

Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il monitoraggio delle domande sia superiore allo stanziamento, l'INPS provvederà all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza dell'indennità loro dovuta.

Se, invece, dall'attività di monitoraggio residueranno risorse finanziarie, l'INPS individuerà nell'ambito delle domande presentate dopo la data ordinaria di scadenza e comunque entro novembre, positivamente certificate e sulla base dei criteri sopra citati, i soggetti per i quali è possibile concedere l'APE sociale nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

Risorse stanziare

Le domande di APE sociale saranno accolte entro il limite di spesa di € 300 milioni per l'anno 2017, di € 609 milioni per il 2018, di € 647 milioni per il 2019, di € 462 milioni per il 2020, di € 280 milioni per il 2021, di € 83 milioni di euro per il 2022 e di € 8 milioni per il 2023.

CRITERI PER STABILIRE LA GRADUATORIA

La graduatoria, in caso di esaurimento delle risorse, viene stabilita in base:

- requisito anagrafico inteso come maggiore prossimità all'età di pensione prevista per la pensione di vecchiaia
- a parità di graduatoria si terrà conto della data di presentazione della domanda

DECORRENZA E DURATA

L'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di APE, alla maturazione di tutti i requisiti e condizioni previsti.

In fase di prima applicazione, per le sole domande presentate entro il 30.11.2017, l'APE sociale è corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, non precedente al 1° maggio 2017.

L'indennità di APE sociale verrà corrisposta fino al conseguimento dell'età prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Pertanto non verrà più erogata dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età anagrafica.

È necessario quindi, presentare la domanda di pensione di vecchiaia, soprattutto quando la domanda è vincolante per la decorrenza della pensione (es. esercizio della facoltà di computo).

All'atto della domanda del beneficio l'interessato dovrà confermare il permanere dei requisiti e delle condizioni previste per l'accesso presenti al momento della domanda o perfezionati in via prospettica.

INCOMPATIBILITÀ, CUMULABILITÀ E DECADENZA

L'APE sociale non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione, con l'assegno di disoccupazione (ASDI) e con l'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale.

- L'indennità è cumulabile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di € 8.000 annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di € 4.800 annui, conseguiti in Italia e all'estero.
- Vengono presi in considerazione solo i redditi prodotti in data successiva alla decorrenza del beneficio ed i relativi importi vengono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore. Il superamento di tali limiti, provoca la



decadenza dall'APE sociale e il trattamento percepito nel corso dello stesso anno diviene indebitato e l'INPS procede al recupero del relativo importo a partire dall'inizio dell'anno.

- In caso in cui l'interessato diventi titolare di un qualsiasi trattamento diretto conseguito anticipatamente rispetto all'età ordinaria per la vecchiaia, decade dalla prestazione di APE sociale (es. titolare di pensione di vecchiaia per invalidità 80%, pensione anticipata, ecc.) e l'indennità è revocata dalla decorrenza della pensione.
- Determina decadenza anche il venir meno della residenza in Italia. In questo caso l'indennità viene revocata dal primo giorno del mese successivo al venir meno della residenza stessa.
- Per consentire all'INPS la revoca tempestiva del trattamento di APE l'interessato è tenuto a comunicare la sopravvenuta causa di decadenza entro 5 giorni dal realizzarsi dell'evento (superamento del reddito, titolarità di un trattamento pensionistico, venir meno della residenza in Italia), pena l'applicazione degli interessi legali sulle somme da restituire. In ogni caso, riteniamo che l'eventuale superamento del termine dei 5 gg non escluda la possibilità di dimostrare la buona fede dell'interessato e quindi l'applicazione degli interessi dalla richiesta di restituzione da parte dell'INPS e non dall'inizio della fruizione della prestazione. (Sull'argomento è atteso il parere legale dell'INCA.)
- Nel caso in cui il titolare di beneficio di APE sociale inizi un'attività lavorativa successivamente all'erogazione dell'indennità, che preveda in via presuntiva redditi superiori ai limiti di legge, deve darne comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall'inizio della predetta attività. In tal caso la sede provvede alla revoca del trattamento dall'inizio dell'anno in cui si prevede di superare i limiti reddituali ed al recupero dei relativi indebiti.
- Nell'ipotesi in cui vi sia carenza di requisiti al momento della domanda, la prestazione viene annullata dalla decorrenza.

APE E ATTIVITÀ LAVORATIVA

L'indennità è invece compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa, in Italia o all'estero, purché la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato sia nel limite di euro 8.000 annui lordi mentre, per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

Nei casi di superamento, nell'anno, dei limiti di reddito previsti dalla legge, la prestazione non è più dovuta dall'inizio dell'anno in cui il suddetto superamento si è verificato.

RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DI ANNULLAMENTO, DI RIGETTO E REVOCA

Avverso i provvedimenti di annullamento e rigetto (carenza dei requisiti al momento della presentazione della domanda) e revoca (per decadenza dal diritto) è possibile presentare istanza di riesame alla sede dell'INPS competente entro 30 giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.

PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO O DI FINE RAPPORTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI

Per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche che richiedono l'APE sociale, i termini di pagamento dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto iniziano a decorrere dal compimento dell'età pensionabile.

Pertanto, queste indennità saranno erogate non prima di 12 mesi, ed entro i successivi 90 giorni, dal raggiungimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

In caso di decadenza dell'interessato dal diritto del beneficio dell'APE, (vedi capitolo sulla decadenza) il termine di pagamento del relativo TFS/TFR inizierà a decorrere dalla data in cui si verifica la decadenza stessa e la prestazione previdenziale sarà pagabile decorsi 24 mesi da tale data ed entro i successivi 90 gg.

LAVORATORI PRECOCI

Con decorrenza 1° maggio 2017 sia i lavoratori che le lavoratrici possono accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contribuzione versata purché siano considerati precoci e appartengano ad una delle categorie individuate dall'ultima legge di bilancio.

DESTINATARI

Sono i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa con le caratteristiche di lavoratore precoce e appartenente ad una delle categorie indicate in [Tabella 1](#).

Si tratta pertanto dei lavoratori dipendenti, autonomi delle gestioni artigiani e commercianti, agricoli, nonché dei dipendenti ex Inpdap, purché con anzianità contributiva antecedente il 1996. Sono esclusi i lavoratori iscritti alla gestione separata nonché i professionisti delle Casse professionali.

L'esercizio dell'opzione per il sistema contributivo non preclude il diritto alla pensione a quota 41. L'accesso alla pensione con l'opzione per il sistema contributivo infatti dal 2012 è soggetto agli stessi criteri previsti per chi va in pensione con l'applicazione del sistema misto (in parte retributivo e in parte contributivo).

REQUISITO DI PRECOCE

Gli interessati devono avere maturato almeno 12 mesi di contribuzione "per periodi di lavoro effettivo" prima del compimento dell'età di 19 anni. per "contribuzione per periodi di lavoro effettivi" deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro espressa in mesi, settimane o giorni riferita all'anzianità contributiva utile per il diritto e la misura secondo le rispettive discipline vigenti presso le varie forme assicurative previdenziali. Sono utili, a tale fine anche i periodi di lavoro all'estero riscattati ed i periodi riscattati per omissioni contributive.

Ai fini del riconoscimento dello status di lavoratore precoce, deve essere considerata la contribuzione per prestazione di lavoro effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui viene liquidata la pensione anticipata, fermo restando il conseguimento del requisito contributivo ridotto (quota 41) nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico.

ESEMPIO

6 mesi di lavoro come dipendente pubblico (Inpdap) più 6 mesi come dipendente privato (INPS) effettuati prima di compiere 19 anni. Poi sempre iscritto INPS.

Vale come requisito di precoce purché però i 41 anni si perfezionino tutti solo nella gestione INPS.

REQUISITO DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

Il requisito ridotto di 41 anni di anzianità contributiva (dal 2019 legato alla speranza di vita) è ridotto rispetto ai requisiti ordinari più elevati di 41 anni e 10 mesi le donne e 42 anni e 10 mesi gli uomini, requisiti validi fino al 31 dicembre 2018, termine dopo il quale ci saranno gli adeguamenti per la speranza di vita.

L'adeguamento avverrà anche per i precoci e così dal 2019, in base alle attuali stime sulla speranza di vita, il requisito dovrebbe diventare 41 anni e 5 mesi.

Quota 41 può essere raggiunta anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le forme previdenziali dell'Ago INPS dipendenti, autonomi, degli iscritti alla gestione separata, nonché delle forme esclusive e sostitutive e alle Casse professionali.

Trattandosi anche di enti previdenziali esclusi tra quelli destinatari (casse professionali e gestione separata) il lavoratore deve essere iscritto alle forme di previdenza obbligatoria indicate dal Dpcm tra quelle destinatarie, ma il raggiungimento di quota 41 può avvenire sommando anche i contributi versati in altre Casse e Fondi.

ESEMPI

*25 anni di INPS dipendenti + 10 anni di ex Inpdap + 6 anni di gestione separata in cui è iscritto l'assicurato.
Non spetta la pensione a quota 41*

*25 anni di ex Inpdap + 10 anni di gestione separata e 6 anni di INPS dipendenti
Spetta la pensione anticipata a quota 41*

1 anno di cassa professionale (ante 19° anno di età) + 40 anni di INPS dipendenti


Non spetta la pensione anticipata a quota 41, pur essendo un precoce, ma i 41 anni devono essere maturati nella gestione INPS

ALTRI BENEFICI

Il beneficio della pensione anticipata a quota 41 è compatibile con il riconoscimento, in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%, ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative.



INCOMPATIBILITÀ




A far data dalla sua decorrenza la pensione anticipata liquidata a quota 41 non è cumulabile con redditi di lavoro, subordinato ed autonomo, prodotto in Italia e all'estero, per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.

Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico percepisca, per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza di quest'ultimo fino alla conclusione del periodo di anticipo.



DOMANDA ALL'INPS




La gestione delle domande, come nel caso dell'APE sociale, è abbastanza complessa, essendo intanto condizionata dalla capienza delle risorse stanziare e poi dal fatto che la richiesta è suddivisa in due fasi:

- Una preliminare di riconoscimento del beneficio attraverso la verifica dei requisiti anche prospettica per una parte di questi, cioè non necessariamente già realizzatisi alla data della richiesta, ma anche dopo, purché entro il 31 dicembre;
- Una di accesso alla pensione anticipata, una volta che l'Inps ha riconosciuto il diritto e la sussistenza delle risorse.



TEMPISTICA



La domanda di riconoscimento delle condizioni va presentata alla sede INPS di residenza esclusivamente in via telematica, anche tramite un Patronato INCA della CGIL.



TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

MATURAZIONE REQUISITI	TERMINE
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2017	<p>Entro il 15 luglio 2017</p> <p>Se la domanda è presentata oltre il 15 luglio 2017 ma entro il 30 novembre 2017 viene comunque presa in considerazione ma solo se sono residue le risorse stanziare a seguito del monitoraggio</p>
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018	<p>Entro il 1 marzo 2018</p> <p>Se la domanda è presentata oltre il 1 marzo 2018 ma entro il 30 novembre 2018 viene comunque presa in considerazione ma solo se sono residue le risorse stanziare</p>
Requisiti maturati entro il 31 dicembre di ogni anno	<p>Entro il 1° marzo dell'anno successivo</p>

TABELLA 1 - CATEGORIE INTERESSATE

1) Lavoratori in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (licenziamenti di lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 per giustificato motivo oggettivo nelle imprese con più di 15 dipendenti), e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi.

Precisazioni della circ. 99/2017: se l'interessato fruisce dell'ASDI, occorre che siano trascorsi 3 mesi dalla cessazione di quest'ultimo.

Per gli operai agricoli il trimestre di intervallo va computato a far data dal licenziamento o le dimissioni per giusta causa (verificati tramite le risultanze Unilav) se avvenuti nell'anno in cui è proposta la domanda di pensionamento o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

2) Lavoratori che assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Precisazioni della circ. 99/2017: in relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile concedere il beneficio ad uno solo dei soggetti che l'assistono.



3) Lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore e uguale al 74%

4) Lavoratori dipendenti che svolgono una o più delle professioni di cui all'allegato alla legge di bilancio, da almeno 6 anni in via continuativa, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo. L'allegato alla legge 232/2016 individua le categorie in questione.

Secondo il decreto legge 50/2017 convertito dal Parlamento in legge e in attesa di pubblicazione sulla GU, le attività lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità spettante della medesima legge, le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

In pratica nei sei anni che precedono l'accesso alla Ape sociale possono essere intervenute delle interruzioni nelle mansioni indicate, purché non eccedenti 12 mesi complessivi e purché nel 7° anno precedente, l'attività svolta in una delle professioni indicate, la stessa attività sia stata realizzata per un periodo almeno corrispondente a quello complessivo delle interruzioni.

Sono da considerare interruzioni lo svolgimento di attività diverse e i periodi di inoccupazione.

Le attività specifiche, come meglio dettagliate dal Dpcm del 23 maggio 2017, sono in sintesi le seguenti:

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
- F. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H. Professori di scuola pre-primaria
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- J. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- K. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Tutti soggetti ad un tasso di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille, salvo che per le categorie dei punti F. e H.

5) Addetti ai lavori usuranti (art. 1, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 67/2011: sono gli addetti in mansioni particolarmente usuranti – i lavoratori che svolgono turni di lavoro di notte per almeno 64 giorni nell'anno – i lavoratori notturni che, al di fuori del caso precedente, svolgono lavoro notturno per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 per tutto l'anno – gli addetti ai lavori a catena e gli autisti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Tali lavoratori devono avere svolto una o più delle attività lavorative indicate per un periodo di tempo pari:

- a) ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero
- b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.



CRITICITÀ E PROPOSTE CGIL CISL UIL

Permangono criticità procedurali e interpretative su Ape social e l'anticipo pensionistico per i lavoratori precoci, criticità che hanno formato oggetto di una lettera unitaria inviata all'INPS in relazione alle circolari emanate da quest'ultima.

La prima criticità riguarda i lavoratori addetti a mansioni gravose che devono produrre al momento della domanda un documento redatto dal o dai datori di lavoro, senza il quale la richiesta non può essere presentata. Secondo Cgil, Cisl e Uil, i ritardi di soggetti terzi nel rilascio della documentazione che serve a provare il possesso dei requisiti non devono comportare la compressione o l'impedimento dell'esercizio del diritto del lavoratore.

Per questa ragione, sono state chieste modifiche alle procedure illustrate dall'Inps nelle circolari 99 e 100 del 16 giugno scorso che consentano di posticipare la presentazione dei documenti a corredo delle istanze entro un termine successivo (per esempio 30 giorni), senza pregiudicare la presentazione della domanda di pensionamento anticipato.

Inoltre, occorre prevedere una specifica fattispecie per le situazioni per le quali non sono più rintracciabili i datori di lavoro (nel caso, ad esempio, il datore sia fallito o abbia concluso l'attività). In ogni caso - è necessario che si provveda anche all'utilizzo di dati già in possesso delle Amministrazioni o rinvenibili, specie per talune tipologia di attività, attraverso gli opportuni scambi d'informazioni.

Si chiede che sia espressamente prevista la possibilità di autocertificare da parte del lavoratore la mansione svolta in tutti i casi nei quali non si è nella condizione di produrre la documentazione da parte del datore di lavoro.

I requisiti contributivi. Restano ancora altri nodi da sciogliere sul requisito contributivo dei 30 o 36 anni necessario per accedere all'Ape sociale, per il quale non si possono far valere periodi contributivi versati o accreditati presso gli enti previdenziali privatizzati o privati (casce dei liberi professionisti) mentre, al contrario, il lavoratore in questa condizione quando presenta domanda di pensione in cumulo è obbligato a farli valere.

si tratta di una situazione contraddittoria, che nasce da un'interpretazione restrittiva. Il testo della norma, infatti, non esclude questi periodi al fine di determinare il requisito contributivo per l'Ape. Inoltre questa interpretazione potrebbe generare non poche criticità e differenze di trattamento tra i lavoratori. Analogamente non è fondata e fonte di ulteriori discriminazioni l'esclusione dei periodi di contribuzione estera ai fini dell'individuazione del requisito contributivo per il conseguimento dell'ape sociale.

A danno dei dipendenti pubblici è anche l'interpretazione della norma sul pagamento dei Tfs e dei Tfr in caso di decadenza dal diritto all'Ape.

Nella recente circolare n. 100 l'Inps afferma che i 24 mesi di attesa decorrono dalla data in cui si è verificata la decadenza (e non dalla cessazione dal servizio) anche se questo ha comportato il venir meno del diritto con recupero dell'eventuale Ape erogata.

Lavoratori precoci. Per quanto riguarda la pensione anticipata per i lavoratori precoci, è altrettanto critica la formulazione letterale della disposizione del Dpcm sull'incumulabilità con i redditi da lavoro che potrebbe indurre ad una sua applicazione con effetti penalizzanti oltre le finalità della norma stessa.

Occorre precisare che l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro cessa in ogni caso al raggiungimento dell'età pensionabile.

Sarebbe, poi, opportuna una revisione del Dpcm affinché la sospensione del trattamento previdenziale intervenga dal 1° giorno del mese successivo alla sopraggiunta incumulabilità e



non dalla decorrenza della pensione stessa

Disoccupazione. In realtà le criticità sono anche altre. C'è la questione dei lavoratori disoccupati a seguito della cessazione del contratto a termine tagliati fuori dagli anticipi, e di coloro che pur licenziati non hanno maturato i requisiti per il conseguimento degli ammortizzatori sociali, e non da ultimo la questione dei collaboratori il cui rapporto, non essendo inquadrabile nell'alveo del lavoro dipendente, rischia di non essere idoneo a garantire il conseguimento dell'APe sociale o del pensionamento con 41 anni di contributi al termine del percezione della Dis-Coll.



LAVORI USURANTI

Gli addetti a mansioni usuranti sono stati destinatari di tre diversi provvedimenti di natura pensionistica nella L. 232/2016: fanno parte della platea dei lavoratori che potranno accedere all'Ape Sociale (anticipo pensionistico a carico dello stato) e possono anche beneficiare della cd. Quota 41 per i lavoratori precoci, ricorrendone le condizioni.

Se per l'Ape Sociale gli addetti a mansioni usuranti sono identificati in una serie di profili professionali elencati nella stessa L. 232/2016 (Allegato C) a condizione che abbiano svolto tali mansioni per sei degli ultimi sette anni di lavoro prima dell'accesso all'anticipo pensionistico, secondo le modalità applicative disciplinate dall'Allegato A al DPCM del 22 maggio 2017, per i Precoci Social, l'identificazione diviene alternativa fra questa nuova platea e quella già identificata dall'art. 1 del D. Lgs. 67/2011.

Rispetto alle altre due misure (Ape Sociale e pensione anticipata per lavoratori precoci), le novità apportate alla pensione per gli addetti a mansioni usuranti sono già immediatamente operative e non necessitano di alcuna forma attuativa, essendo già apparse le fonti di prassi che ne hanno illustrato le caratteristiche operative.



LA PLATEA DEI BENEFICIARI

Soggetti che abbiano svolto lavorazioni usuranti ex art. 1 c. 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 per almeno 7 anni di lavoro negli ultimi 10 o, in alternativa, almeno la metà della vita lavorativa complessiva. Il c. 206 dell'art. 1 della L. 232/2016 torna sulla definizione della platea dei beneficiari dell'originaria agevolazione pensionistica per i lavoratori usurati.

Questi vengono definitivamente identificati in coloro che sono stati addetti al lavoro notturno (per almeno 72 turni), nei lavoratori alla guida di veicoli per il servizio di trasporto pubblico, lavoratori su turni o impegnati in mansioni particolarmente usuranti (secondo quanto già previsto dal D.lgs. n. 67/2011, vale a dire lavori in cave, gallerie o alte temperature) per almeno 7 degli ultimi 10 anni di attività lavorativa o per metà della propria vita lavorativa complessiva.

Questo primo intervento è mirato a neutralizzare l'inasprimento del requisito oggettivo per il beneficio pensionistico che a partire al 2018, per effetto della legge Monti-Fornero, sarebbe stato riservato soltanto a chi avesse svolto una o più delle citate mansioni per un periodo di tempo pari ad almeno metà della propria vita lavorativa (requisito ora definitivamente alternativo alla maturazione dei 7 anni di 'lavoro usurante'). Risulta poi soppressa l'ulteriore condizione di avere svolto un'attività usurante anche nel medesimo anno di maturazione del requisito. In questo modo non potrà più verificarsi l'evenienza paradossale della perdita dell'accesso anticipato in

caso di destinazione a mansioni non usuranti solo nell'ultimo anno di lavoro.

Si ricorda che ai fini del computo dei periodi di lavoro usurante non si tiene conto di quelli coperti esclusivamente da contribuzione figurativa (NASpl, Mobilità).

IL BENEFICIO PENSIONISTICO: LE QUOTE 'ANTICIPATE' DEGLI ADDETTI A MANSIONI USURANTI

CATEGORIA	DESCRIZIONE (D.LGS. 67/2011, ART. 1, C. 1)	QUOTA PENSIONISTICA
Mansioni propriamente usuranti	lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del DM Lavoro 19/05/1999	97,6 Dipendenti 98,6 Autonomi
Lavoratori Notturni	<p>lavoratori notturni</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 o ridotto a 64 per chi matura l'accesso al pensionamento anticipato dall'1/07/2009; - lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; 	<p>Lavoratori notturni con almeno 78 turni annui</p> <p>97,6 Dipendenti 98,6 Autonomi</p> <p>Lavoratori notturni con almeno 72 e fino a 77 turni annui</p> <p>98,6 Dipendenti 99,6 Autonomi</p> <p>Lavoratori notturni con almeno 64 e fino a 71 turni annui</p> <p>99,6 Dipendenti 100,6 Autonomi</p>

Anche prima della L. 232/2016 gli addetti a mansioni usuranti potevano accedere a pensione secondo un meccanismo introdotto dal Collegato lavoro del 2010, che collegava il diritto pensionistico alla maturazione della Quota 97,6 (o superiore, a seconda della categoria di lavoro usurante).

Tale Quota deve essere raggiunta grazie alla somma degli anni di età ed anzianità contributiva, con un minimo oggi pari a 35 anni di contributi e 61 anni e 7 mesi di età, con uno sconto fino a 7 anni e 10 mesi rispetto ai contributi richiesti per il diritto pensionistico ai lavoratori di sesso maschile fino al 2018 (42 anni e 10 mesi).

Pur preservando la Quota 97,6, la L. 214/2011 aveva mantenuto per gli addetti a mansioni usuranti le 'finestre di differimento mobile' (abolite per la generalità dei lavoratori nel caso della nuova pensione anticipata e della vecchiaia, con accesso dal mese successivo a quello della maturazione dei requisiti), che ritardavano la percezione della pensione di 12 o anche 18 mesi, nel caso in cui fosse presente contribuzione anche presso le Gestioni dei Lavoratori Autonomi INPS.

Il requisito della Quota 97,6 veniva inoltre sottoposto agli adeguamenti a speranza di vita biennali introdotti con D.l. 78/2009.

La Legge di stabilità del 2017 ha eliminato per i lavoratori usurati il meccanismo delle finestre, consentendo l'accesso pensionistico a partire dal mese successivo a quello della maturazione dei due requisiti anagrafico-contributivi se viene presentata nel corretto timing la relativa domanda di pensione.

La norma ha, poi, sospeso dal 2019 fino al 2026 incluso gli incrementi della Quota determinati dall'adeguamento alla speranza di vita (stimati in 4 o 5 mesi per il biennio 2019-2020, 3 mesi per quello 2021-2022, 2 mesi dal 2023 e, infine, 4 nel 2025 fino al 2026).

Il risultato di queste novità è uno sconto per i lavoratori usurati pari ad almeno 12 o 18 mesi nel 2017 per effetto della 'chiusura delle finestre', destinato ad aumentare fino a ulteriori 14 mesi nel 2025 grazie alla sospensione dell'adeguamento alla speranza di vita.

QUOTE IN VIGORE FINO AL 2026

Quota A: Addetti a mansioni usuranti, Lavoratori con turni notturni (almeno 78 turni annui)

LAVORATORI DIPENDENTI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (età + anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 61 e 7 mesi	97,6

Quota B: Lavoratori con turni notturni (fra 72 e 77 turni annui)

LAVORATORI DIPENDENTI		
Anzianità contributiva	Anzianità contributiva	Anzianità contributiva
almeno 35 anni	minimo 62 e 7 mesi	98,6

Quota C: Lavoratori con turni notturni (fra 64 e 71 turni annui)

LAVORATORI DIPENDENTI		
Anzianità contributiva	Anzianità contributiva	Anzianità contributiva
almeno 35 anni	minimo 63 e 7 mesi	99,6



CRITERI DI ACCESSO

A partire dal 2017 gli assicurati che matureranno i requisiti anagrafici e contributivi, nonché di anzianità di lavoro usurante entro il 31.12 dei prossimi anni, dovranno presentare domanda di certificazione comprensiva della documentazione allegata entro il 1° maggio dell'anno precedente. Per chi matura i requisiti entro il 2017, la scadenza è fissata nel 1° marzo del 2017. L'INPS risponderà all'assicurato, comunicando anche (in caso di sussistenza dei requisiti) la prima decorrenza utile di pensione.

ESEMPIO

il lavoratore con almeno 78 turni notturni, che maturi la quota 97,6 nel marzo del 2019, dovrà presentare all'Istituto la relativa domanda entro il 1° maggio del 2018.

Nel caso di ritardo nell'invio della domanda di certificazione oltre il termine del 1° maggio, l'art. 2 c. 4 del D.lgs. 67/2011 stabilisce che il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico sarà pari a:

- a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
- b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
- c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.

**PER APPROFONDIMENTI RIVOLGERSI ALLA FP CGIL
E AL PATRONATO INCA DELLA CGIL**



**PUNTO
CONTRATTI**

**TUTTO SUL
TUO CONTRATTO**

Oltre cinquanta contratti, tra pubblici e privati, che riguardano le lavoratrici e i lavoratori che garantiscono i servizi pubblici
Per essere sempre aggiornati, qui tutto quello che c'è da sapere

Contratti♥ i Tuoi Diritti!